

05/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 23 20

NUMERO AFFARE 012/2009

OGGETTO:

Ministero lavoro, salute e politiche sociali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai Sig. Antonio contro il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l'Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati per l'annullamento dell'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008 (in G.U. n. 266 del 13 novembre 2008).

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato in oggetto per l'annullamento previa sospensiva dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 7 ottobre 2008, ricorso depositato presso il Consiglio di Stato ad iniziativa dei ricorrenti in data 8 aprile 2009;

Visto il proprio parere istruttorio reso nell'adunanza del 9 marzo 2010 e la

relazione ministeriale in data 5 agosto 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Con il ricorso straordinario al Capo dello Stato in oggetto, i Sig. [REDACTED]
[REDACTED] hanno impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, l'articolo 1, commi 1 e 2; del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 7 ottobre 2008, concernente la procedura di erogazione ai soggetti interessati dei benefici di cui all'art. 4 della legge n. 229 del 2005.

I ricorrenti, con riferimento all'iter contenzioso istaurato presso la giurisdizione amministrativa e le intervenute decisioni, ritengono la illegittimità dell'impugnato decreto, in tesi non rispettoso del giudicato ottenuto.

Con parere interlocutorio reso nell'adunanza del 9 marzo 2010, la Sezione dava carico all'Amministrazione di provvedere agli incombenti istruttori, con particolare riferimento alla illustrazione del quadro contenzioso evidenziato nel gravame.

Nella propria relazione l'Amministrazione riferisce la sequenza degli avvenimenti facendo presente quanto segue.

La legge 29 ottobre 2005, n. 229, all'art. 1 assegna ai danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie un ulteriore indennizzo pari a sei, cinque o quattro volte la somma già percepita ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo base) in relazione alla categoria a suo tempo assegnata. Ai soggetti ai quali sia stato già erogato

il suddetto indennizzo aggiuntivo, spetta, ex art. 4 della legge 229/05, un “assegno una tantum aggiuntivo”, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo di cui all’art. 1, calcolato sino alla misura massima di dieci annualità, da erogarsi in cinque rate annuali a decorrere dal 2006.

A seguito dei lavori della Commissione ex art. 2 della suddetta legge n. 229 del 2005, poi soppressa in applicazione dell’art. 29, comma 4, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248) è stato emanato il D.M. 6 ottobre 2006, regolante le fasi procedurali dei benefici di cui all’art. 1 della legge, in particolare disciplinata dall’art. 6, comma 2, di tale decreto.

Il Consiglio di Stato tuttavia, con sentenza n. 1304/08 del 28 marzo 2008, ha annullato il suddetto art. 6, comma 1.

Per quanto concerne l’assegno una tantum di cui all’art. 4 della legge n. 229 del 2005, sulla quale la su citata commissione non si era espressa prima della sua soppressione, con D.M. del 3 aprile 2008 sono state definite, in via ricognitiva, ulteriori modalità procedurali, ai fini dell’erogazione dell’importo corrispondente alle prime tre rate (2006-2008) secondo una percentuale del 12,50% fissata con decreto dirigenziale del 20 giugno 2008.

Il TAR Lazio, sezione terza quater, con ordinanza n. 4298 del 5 settembre 2008 (poi confermata con sentenza definitiva n. 6707 del luglio 2009) ha sospeso l’art. 3, comma 1 del D.M. 2 aprile 2008, non ritenendolo conforme all’intervenuto giudicato.

Per ottemperare a tale decisione, pur in pendenza dell’appello proposto avverso la sentenza n. 6707 del TAR Lazio sopra citata, l’Amministrazione

ha emesso il D.M. 7 ottobre 2008, oggetto della presente impugnativa, per provvedere alla liquidazione delle somme.

Successivamente, a seguito della sentenza n. 3084/09 del Consiglio di Stato, che ha puntualizzato i criteri organizzativi cui l'Amministrazione deve conformarsi per l'erogazione del beneficio agli aventi diritto, l'Amministrazione ha emesso un ulteriore decreto ministeriale (in data 21 ottobre 2009) adottando le conseguenti graduatorie con decreti dirigenziali del 29 gennaio e del 18 febbraio del 2010.

Anche il decreto 21 ottobre 2009 ha formato oggetto di impugnativa innanzi al TAR Lazio, e la connessa richiesta di sospensiva risulta rigettata dal Consiglio di Stato in seconda istanza.

In tale situazione, l'Amministrazione, che sta provvedendo in base ai su citati atti alla liquidazione degli importi di indennizzo che assume dovuti, ritiene che l'avvenuta emanazione del D.M. dell'ottobre 2009 e dei conseguenti decreti dirigenziali, determini la carenza di interesse alla coltivazione del presente gravame volto all'annullamento del superato D.M. 7 ottobre 2008.

Con memoria aggiunta del 16 novembre 2010, trasmessa dall'Amministrazione il successivo 22 novembre, i ricorrenti reiterano le doglianze proposte e, in relazione alla nota prot. n. 0026670-P del 5 agosto 2010, indirizzata al legale dei medesimi, lamentano l'asserita "insussistenza di precedenti riscontri" oltre a l'avvenuta esclusione della graduatoria a seguito del decesso della loro figlia.

Tenuto conto della situazione sopra evidenziata, ritiene la Sezione che, ai fini del definitivo parere, l'Amministrazione debba

1) trasmettere copia del D.M. dell'ottobre 2009 e dei correlati decreti

ministeriali;

2) con relazione integrativa, chiarire la posizione dei ricorrenti e le ragioni dell'eventuale esclusione dalla graduatoria, fornendo nel contempo aggiornate notizie in ordine allo svolgimento delle impugnative sopra ricordate, pendenti presso gli Organi della giustizia amministrativa e sull'eventuale corresponsione di somme agli interessati.

Per l'adempimento, assegna all'Amministrazione il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente parere.

P.Q.M.

sospende il parere, anche ai fini dell'istanza cautelare, in attesa del disposto adempimento.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas

IL PRESIDENTE F/F
Pier Luigi Lodi

IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'